

## **Art. 25 Norma transitoria – sepolture “in giardinetto”**

Nei campi di sepoltura, definiti “giardinetti”, individuati negli elaborati del Piano Cimiteriale con le lettere “E - G - I - L” sono presenti loculi in ipogeo non rispondenti alle caratteristiche di cui all’art. 16 comma 4 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i. .

Ai sensi dell’art. 16 comma 8 del medesimo Regolamento, in tali aree è consentita la tumulazione **in deroga al comma 4**, per un periodo massimo di 20 anni a partire dalla data del 06 febbraio 2005 (e quindi fino al febbraio 2025), in presenza delle seguenti condizioni:

1. il loculo, la cripta o la tomba che definiscono la struttura “a giardinetto” siano stati costruiti prima dell’entrata in vigore del R.R. n. 6/2004 come preventivamente accertato dal Comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l’avvenuta sepoltura del feretro o sulla base di altri riscontri obiettivi;
2. la tumulazione possa aver luogo con le seguenti modalità:
  - cassa aventi le caratteristiche per il loculo stagno;
  - dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas (aventi le caratteristiche di cui all’allegato 3 del R.R. n. 6/2004);
  - separazione di supporto per ogni nuovo feretro, onde evitare che la nuova cassa gravi sulle esistenti;
3. il comune sia dotato di piano cimiteriale nel quale si prevede l’adeguamento, entro venti anni dall’entrata in vigore del R.R. n.6/2004 (e quindi entro febbraio 2025), di tutte le sepolture in contrasto con il comma 4(\*) del R.R. n.6/2004;
4. il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal Piano Cimiteriale;
5. la tumulazione sia compatibile con l’adeguamento previsto dal Piano Cimiteriale;
6. la deroga sia prevista dal Regolamento Comunale.

Per le nuove tumulazioni di cui sopra, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di attuare il piano di adeguamento delle strutture di cui al punto 3 del presente articolo ed in considerazione del fatto che l’ultima concessione trentennale attualmente in essere in tali giardinetti avrà termine nel 2037, si dispone, quanto segue:

1. i giardinetti attualmente liberi da sepolture o resti mortali o che si renderanno liberi entro il 31.12.2017 potranno essere concessi a tumulazione in loculi a ipogeo entro il 31.12.2017 con concessione di durata ventennale e non rinnovabile.  
In tali loculi ad ipogeo potrà essere tumulata una sola salma;
2. nei giardinetti in cui è già presente una sepoltura, sarà possibile effettuare una nuova tumulazione (secondo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 16 del R.R. 6/2004) fino al 31.12.2017; tale nuova sepoltura avrà una concessione di durata ventennale e non sarà rinnovabile; potranno inoltre essere collocate anche dopo il 31.12.2017 urne cinerarie relative alla cremazione di una salma appena deceduta;
3. per le sepolture, già presenti nei giardinetti, con concessione trentennale sarà possibile concedere, alla scadenza della concessione, il rinnovo di dieci anni solamente se tale rinnovo avrà termine prima del 31.12.2037. In caso contrario si dovrà effettuare la estumulazione alla scadenza della concessione trentennale e la tomba in ipogeo rientrerà nella disponibilità del Comune. Si potrà procedere alla tumulazione in altro loculo per 10 anni, o alla inumazione per 2 anni o alla cremazione;
4. per le sepolture già presenti nei giardinetti, sia esse con una o più salme e con concessione (30 anni + 10 anni rinnovo) scaduta o che scadrà entro il 31.12.2017, sarà possibile:

- a. effettuare la/le estumulazione/i ed in caso di resti mortali completamente mineralizzati chiedere ed ottenere il loro collocamento in cassette di zinco nella stessa tomba a giardinetto con una concessione di durata ventennale e la concessione, che decorrerà dal giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, avrà termine entro il 31.12.2037. In caso di resti mortali non completamente mineralizzati, questi prima verranno avviati a campi di mineralizzazione (2 anni) o alla cremazione e successivamente collocati nel giardinetto come precisato in detto punto;
  - b. il giardinetto rientrerà nella disponibilità del Comune se gli aventi diritto alla richiesta della concessione ventennale per collocare le cassette di zinco nello stesso giardinetto, non eserciteranno tale opzione e se non sono in atto altre concessioni;
  - c. in caso di attuazione del punto a) si potranno inserire cassettoni di zinco anche provenienti da estumulazione da loculi, con scadenza uguale a quella prevista per l'ultima cassettoni-ossario tumulata;
5. tutti i giardinetti che rientreranno nella disponibilità del Comune secondo quanto previsto dai punti a) b) c) potranno essere utilizzati per nuove sepolture in ipogeo fino al 31.12.2017, con le modalità previste al punto 1. del presente articolo;
  6. si prevede il rientro in disponibilità del Comune dei "giardinetti" per il riutilizzo delle aree per la realizzazione di nuove strutture per sepolture in loculi ipogei a norma di legge, secondo lo schema progettuale allegato al Piano;
  7. si prevede in seguito alla realizzazione delle nuove strutture in loculi ipogei, l'assegnazione delle nuove sepolture secondo le modalità e criteri definiti all'interno di specifico atto deliberativo.

Dalla data di approvazione del presente Piano, l'Amministrazione Comunale definisce il progetto di adeguamento delle strutture esistenti, anche a settori, attraverso tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4 del R.R. 6/2004, ivi compresa la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione e salvaguardando quanto previsto dalla deroga al comma 4 e contenuta nell'articolo 8.

Si precisa che i rapporti concessionari in essere o attivati con le nuove sepolture nelle strutture esistenti (giardinetto) dall'anno 2010 non costituiscono diritto di prelazione sulle future nuove strutture in ipogeo.

Non sono più ammissibili concessioni perpetue.

È prevista l'eventuale applicazione di quanto contenuto nell'art. 16 comma 8 punto c del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.

-----  
(\* ART. 16 comma 4 R.R. n. 6/2004: ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.